



---

## CIRCOLARE N. 4 OTTOBRE 2024

### BONUS DI NATALE DA 100 EURO

Il nuovo bonus natalizio da 100 euro per i lavoratori dipendenti a basso reddito con figli è ormai definitivo.

La misura è stata introdotta nella legge di conversione del decreto Omnibus 113/2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l'8 ottobre 2024 (Legge 134/2024).

Sebbene l'intento fosse di fornire un sostegno alle famiglie a basso reddito, la misura ha suscitato alcune critiche, in particolare per l'esclusione delle coppie di fatto.

Il 30 aprile scorso, il Consiglio dei ministri aveva approvato, in via preliminare, un decreto legislativo attuativo della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), che prevede una significativa revisione del regime fiscale sia per i redditi delle persone fisiche (IRPEF) che per quelli delle società e degli enti (IRES).

In particolare, riguardo ai redditi da lavoro dipendente, era stata introdotta una misura transitoria in attesa di un nuovo regime fiscale applicabile alla tredicesima mensilità, come previsto dalla Riforma. La misura consisteva nell'erogazione, a gennaio 2025, di un'indennità di 100 euro (denominata "Bonus Befana") per i lavoratori dipendenti che nel 2024 avessero le seguenti caratteristiche:

- reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro;
- coniuge non separato e almeno un figlio a carico, oppure un solo genitore con almeno un figlio a carico;
- imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente (escluse pensioni e assegni equiparati) superiore alle detrazioni spettanti.

Tuttavia, considerando l'eccessiva durata dell'iter e grazie al positivo andamento delle entrate, il Governo ha deciso di anticipare l'erogazione del Bonus da 100 euro, includendolo nella tredicesima di dicembre.

La versione definitiva della norma **prevede un'indennità di 100 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico, limitata all'anno 2024**, in attesa dell'introduzione di un nuovo regime fiscale sostitutivo previsto dalla Riforma fiscale.





Per avere diritto a questa indennità, devono essere soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- A. Il reddito complessivo del lavoratore nell'anno d'imposta 2024, titolare di un reddito di lavoro dipendente, non deve superare i 28.000 euro.
- B. Il lavoratore deve avere un coniuge non legalmente separato e almeno un figlio, entrambe fiscalmente a carico (anche nato fuori dal matrimonio, adottato o affidato) oppure in alternativa, abbia almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale (le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso).
- C. L'imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente deve essere superiore alla detrazione prevista dall'articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Per quanto riguarda la lettera A non possono essere beneficiari del *bonus* i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'articolo 50 del TUIR. Del resto il *bonus* è stato introdotto in attesa di un regime fiscale sostitutivo, previsto dalla legge delega, per i redditi connotati dall'erogazione della tredicesima mensilità, istituto tipico di un rapporto di lavoro dipendente.

Nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per l'erogazione del *bonus* (c.d. *reddito di riferimento*), si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lettera g, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), della quota di agevolazione ACE di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e delle somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (c.d. *mance*), assoggettate a imposta sostitutiva. Sono esclusi il reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze, e vengono considerati eventuali redditi agevolati, come le quote esenti per chi rientra nel regime degli impatriati (art. 16 D.Lgs. 147/2015) o il regime per il rientro dei cervelli (art. 44, comma 1, D.L. 78/2010).

Per quanto riguarda la lettera B il *bonus* spetta al lavoratore dipendente, con almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), se, alternativamente:

- ha il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico;
- fa parte di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale;





Il nucleo familiare c.d. monogenitoriale sussiste qualora, alternativamente:

- l'altro genitore è deceduto;
- l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio;
- il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del *bonus*) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del *bonus*).

Diversamente, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, l'indennità non spetta:

- al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l'altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all'anagrafe comunale;
- al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l'altro genitore senza alcuna formalizzazione all'anagrafe comunale;
- al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all'anagrafe comunale) ed è separato dall'altro genitore.

In tali ipotesi, il *bonus* non spetta poiché il convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori.

Per quanto riguarda la lettera C è necessaria la previa verifica della "capienza" dell'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale, con riferimento al medesimo periodo d'imposta, ossia l'anno 2024.

L'indennità non incide sul reddito complessivo e viene corrisposta proporzionalmente in base al periodo di lavoro del dipendente nell'anno d'imposta 2024. Nessuna riduzione del *bonus* deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (ad esempio il *part-time* orizzontale, verticale o ciclico).

#### **ADEMPIMENTI DEL DATORE E DEL LAVORATORE**

Il sostituto d'imposta, sia pubblico che privato, riconosce il bonus insieme alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente. **Quest'ultimo deve dichiarare per iscritto, tramite un modulo ad oggi**





**non ancora disponibile, di avere diritto al bonus, fornendo il codice fiscale del coniuge e dei figli a carico, o solo dei figli nel caso di famiglia monogenitoriale.**

Se durante il 2024 il lavoratore ha cambiato più datori di lavoro, dovrà presentare all'ultimo datore, che eroga il bonus con la tredicesima, non solo la dichiarazione sostitutiva, ma anche le certificazioni uniche relative ai precedenti rapporti lavorativi. Questo permetterà il calcolo corretto dell'importo spettante.

Inoltre, se il lavoratore ha più contratti part-time con datori diversi, l'indennità verrà erogata dal sostituto d'imposta che egli indicherà. Nella dichiarazione sostitutiva dovrà fornire tutte le informazioni necessarie per il calcolo del bonus, inclusi i redditi da lavoro dipendente e i giorni di lavoro presso gli altri datori.

Le somme erogate verranno recuperate dal sostituto d'imposta tramite compensazione, per la quale verrà istituito un apposito codice tributo con una risoluzione specifica dell'Agenzia.

Dopo l'erogazione, il sostituto d'imposta verificherà, in sede di conguaglio, se il bonus è effettivamente dovuto. In caso contrario, procederà al recupero dell'importo indebitamente corrisposto.

Si prevede inoltre che, qualora il lavoratore abbia diritto al bonus ma non lo abbia ricevuto per vari motivi (ad esempio, per redditi da lavoro dipendente non soggetti a ritenuta fiscale, come i lavoratori domestici, o per non aver presentato la dichiarazione sostitutiva), potrà richiederlo nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2024, da presentare nel 2025.

Infine, anche i lavoratori che abbiano cessato l'attività lavorativa nel 2024 potranno ottenere il bonus tramite la dichiarazione dei redditi relativa allo stesso anno, purché rispettino i requisiti previsti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

**Firma**  
**Cdl Vincenzo Dimatteo**

